

PROVINCIA DI SAVONA



Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente Servizio Autorizzazioni Ambientali

Prot. n.

(citare nella risposta)

Prec. n. 45852/2017

Classifica 010.003.008/6(2015)

Savona, data del protocollo

Ferrania Ecologia S.r.l. Viale della Libertà 57 Loc. Ferrania 17014 Cairo Montenotte (SV)

e p.c.

Comune di Cairo Montenotte C.So Italia 45 17014 Cairo Montenotte (SV)

ARPAL – Dipartimento di Savona Via Zunini, 1 17100 Savona

Oggetto: Ferrania Ecologia - Comunicazione di modifica non sostanziale costituita dalla

variazione dei quantitativi delle singole tipologie di rifiuti nel rispetto del totale

autorizzato.

La società Ferrania Ecologia S.r.l., con nota assunta agli atti con prot. 45852 del 25/09/2017, ha comunicato l'intenzione di attuare una modifica non sostanziale consistente in un aumento pari a 5000 t/anno dei quantitativi di rifiuti con codice CER 20 01 08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) accettati in impianto.

La richiesta viene motivata dall'Azienda mediante l'osservazione dei quantitativi di rifiuti (CER 200108) accettati in impianto fino ad Agosto 2017 (pari a circa 22000 t) che, proiettati su base annuale, determinerebbero un quantitativo annuo in conferimento pari a circa 35.000.t, con un aumento di circa 5000 t rispetto a quelle previste in autorizzazione per il codice CER 200108.

L'Azienda precisa inoltre che, a livello progettuale, era stata stimata un percentuale pari all'8,8 % di materiali di scarto nella FORSU in ingresso all'impianto, mentre i dati sperimentali - vista la cattiva qualità della FORSU - hanno evidenziato che il materiale di scarto, ad oggi, si è attestato intorno al 20% del materiale in ingresso. Da cui la FORSU effettivamente inviata alla biodigestione anaerobica è stata sensibilmente inferiore a quella entrata in impianto, determinando un maggior quantitativo di rifiuto (CER 19 12 04) da smaltire.

Per quanto riguarda la "non sostanzialità" della modifica proposta si osserva che il comma 1 dell'art 29-nonies del D.Lgs 152/2006 stabilisce che :

Il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga

necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le <u>modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis)</u>, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

L'articolo 5, comma 1, lettera 1-bis) del D.Lgs 152/2006 stabilisce :

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

L'Allegato VIII degli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, al punto 5.3 b) - applicabile all'impianto in questione - indica :

Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a <u>75 Mg al giorno</u>, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 3) trattamento di scorie e ceneri;
- 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

Nel caso di specie si osserva che:

- la potenzialità complessiva dell'impianto non cambia (l'Azienda dichiara che le 5.000 t/anno in più di CER 20 01 08 "compensano" le 5.000 tonnellate dei fanghi biologici, identificati da diversi CER, dei quali l'Azienda ha volontariamente rinunciato al trattamento. Circostanza per altro facilmente verificabile mediante un controllo dei registri di carico/scarico)
- sotto il profilo dell'eventuale supero del "parametro di soglia" individuato dall'allegato VIII sopra riportato si evidenzia come :
 - utilizzando 75 t/giorno quale "soglia", si evidenzia che 5.000 tonnellate/anno in più corrispondono a circa 14 t/giorno (su 365 gg/lavorativi) oppure a circa 19 t/giorno (su 260 gg/lavorativi). Anche ipotizzando di spalmare gli ulteriori 5.000 t in più nei soli 3 mesi rimanenti alla fine dell'anno solare avremmo: 56 t/gg (su 90 gg/lavorativi rimanenti alla fine del 2017) oppure 66 t/giorno (su 75 gg/lavorativi rimanenti alla fine del 2017); per altro questa ultima ipotesi è evidentemente una forzatura "in termini conservativi" perché, in effetti, già la proiezione su base annuale dei quantitativi trattati fino ad agosto 2017 evidenzia come, la base giornaliera media di rifiuti trattati riportata all'intero anno, determini un quantitativo di circa 35.000 t/anno. Quindi, in qualsiasi modo si vogliano distribuire le 5.000 t/anno in più di codice CER 200108 richieste dall'Azienda, il risultato sarà in ogni caso inferiore alla "soglia" di 75 t/giorno. Vi è inoltre da evidenziare che, ove non venisse accettata la modifica proposta, l'impianto dovrebbe cessare di ricevere rifiuti urbani prima della fine dell'anno solare, creando problemi principalmente ai comuni che effettuano la raccolta differenziata dell'umido e che si avvalgono del servizio di Ferrania Ecologia.
 - o utilizzando 100 t/giorno quale "soglia", tutte le osservazioni svolte al punto precedente

sono egualmente valide, con margine differenziale maggiore rispetto al valore di soglia.

• la modifica proposta non risulta avere alcun rilievo sugli aspetti strutturali ed impiantistici.

In conclusione si prende atto della modifica proposta dall'Azienda e, sul presupposto della veridicità delle argomentazioni fornite nella nota assunta agli atti con prot. 45852 del 25/09/2017, si comunica di ritenere la modifica stessa **non sostanziale**.

Cordialmente.

Il Dirigente del Settore (Dott. Ing Vincenzo Gareri) Firmata digitalmente